

Buona sera,
si trasmettono i pareri allegati del Collegio dei Revisori
Cordiali saluti
Roberto Rispoli

D. F. 2017

Da : "Antonino Cutrona" affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it
A : roberto.rispoli@pec.commercialistipa.it, gloria.dalleo@pec.commercialistipa.it,
studiocrivello@legalmail.it

Cc :

Data : Wed, 13 Dec 2017 11:04:02 +0100 (CET)

Oggetto : Riconoscimento debiti fuori bilancio.

> In allegato si trasmette quanto in oggetto.

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione “Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 412/2017 nei confronti del sig. Gaspare Di Fede art.194, c. 1, lettera a) del D.Lvo 267/2000”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PREMESSO

Che in data 13 dicembre 2017 è stata inoltrata via PEC la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 412/2017 nei confronti del sig. Gaspare Di Fede art.194, c. 1, lettera a) del D.Lvo 267/2000”.

ESAMINATI

La proposta di deliberazione al Consiglio Comunale presentata dal responsabile dell'Area 7 Polizia Municipale;

Il ricorso ex articolo 204bis c.d.s e art.7 del d.lgs n. 150/2011 presentato dal signor Di Fede contro il Comune di Misilmeri per l'annullamento previa sospensione del verbale di contestazione n. 64P/2017/V pr.34/2017 elevato dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Misilmeri.

Il giudizio conclusosi con sentenza n 412/2017 notificata in data 20/07/2017 con la quale il il Giudice di Pace di Termini Imerese in data 20/06/2017 ha accolto l'opposizione presentata dal sig. Di Fede , annullato il verbale n. 64/P2017/V pr.34/2017 condannando il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese di lite quantificate in €. 350,00 oltre rimborso spese al 15%, CPA ed IVA;

L'atto di precetto notificato in data 29/11/2017 alle ore 19,12 tramite PEC dall'Avvocato Danilo Spallino legale del sig. Di Fede con cui intima e precetta l'Ente inadempiente al pagamento al creditore del dovuto con l'ulteriore aggravio delle spese di precetto per €. 243,00 piu oneri accessori sulla somma.

RILEVA

Appare evidente che la mancata tempestività nel pagamento del dovuto al creditore ha causato maggiori spese cui non corrisponde alcuna utilità per l'Ente il Collegio condivide quanto contenuto nel deliberato dalla Corte dei Conti Sardegna “ Tra l'altro è singolare dovere costatare come, nella prassi degli enti locali, non sia dato di verificare che le amministrazioni a fronte di acquisti in violazione di legge e, comunque in presenza di maggiori spese cui non corrisponde alcuna utilità

per l'Ente, non svolgano inchieste amministrative interne al fine dell'accertamento dei fatti e delle relative responsabilità.....mentre da un lato ci si lamenta della riduzione dei trasferimenti e delle risorse disponibili, dall'altro si accettano le maggiori spese che normalmente i debiti fuori bilancio provocano” si invita pertanto a quanti per le loro competenze a verificare di volta in volta le responsabilità dei maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente.

PRESO ATTO

Che l'articolo 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;

Che ad oggi risulta approvato da parte dell'organo consiliare il bilancio di previsione 2017/2019;

Che in base agli elementi forniti, è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio di che trattasi relativamente alla spesa riconducibile, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) derivante da sentenza esecutiva .

Che le risorse sono state previste nel bilancio di previsione 2017/2019 al codice intervento con 1.111.10 cap. peg. 1831 "Debiti fuori bilancio oneri straordinari della gestione corrente", esercizio finanziario 2017;

Tutto ciò premesso

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area

SI ESPRIME – parere favorevole all'approvazione del debito fuori bilancio di che trattasi.

ricorda, che l'obbligazione al pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

invita l'Ente a trasmettere, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 5°, della legge 289/2002, il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;

Misilmeri 14/12/2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE I Piazza Europa, 6 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. **DANILO SPALLINO**
VIA E. RESTIVO N. 82
PALERMO

08 MAG 2017

825

COMUNE DI MISILMERI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **633/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **MONACO BERNARDA**

Data e ora prossima udienza: **06/06/2017 09:00**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

DI FEDE GASPARE

Difeso da:

DANILO SPALLINO

Resistente Principale

COMUNE DI MISILMERI

Difeso da:

DN 20/05/2017 on p.co

Termini Imerese 04/05/2017

IL CANCELLIERE



Avv. Danilo Spallino

Studio Legale Avv. S. Mango
Via Empedocle Restivo, 82, 90144 Palermo (PA)
Tel: 091/517344 - Fax: 091/526418 - Cell: 339/5239096
P.e.c.: danilo.spallino@pec.it - Email: danilo.spallino@gmail.com

GIUDICE DI PACE CIVILE DI TERMINI IMERESE

(Ricorso ex. Art. 204bis c.d.s. e art. 7 d.lgs n. 150/2011)

* * * * *

Per il signor **Di Fede Gaspare** nato a Misilmeri (Pa) il 16.03.1959 (C.F. DFD GPR 59C16 F246 N) ed ivi residente in viale Europa n. 560, elettivamente domiciliato in Palermo, in Via Empedocle Restivo, n.82 presso lo studio dell'Avv. Danilo Spallino (Cod. Fisc. SPLDNL85B18G273E, Fax: 091/526418, Pec: danilo.spallino@pec.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

[RICORRENTE]

CONTRO

Il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Cod. Fisc. 86000450824 con sede in Misilmeri in Piazza Comitato 1860 n. 26, 90036 Palermo (PA)

[RESISTENTE]

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

Del verbale di contestazione n. **64P/2017/V pr. 34/2017** (cfr. doc. 1) elevato dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Misilmeri e di qualsiasi altro atto ad esso presupposto e consequenziale che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

FATTO

1. In data 23.01.2017 alle ore 09:45 circa, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale in forza presso il Comune di Misilmeri, in occasione di operazioni di ordinario controllo della circolazione stradale, elevavano all'odierno ricorrente (n.q. di proprietario dell'autovettura modello Alfa Romeo targata DM 374 AB) il verbale di contestazione oggetto della presente impugnazione, in quanto

sostenevano violarsi l'art. 7/1,14 del CDS poiché "sostava in area riservata a farmacia".

2. Il predetto verbale veniva notificato e ricevuto dal ricorrente il successivo 08.03.2017.

3. Con istanza in autotutela (cfr. doc. 2) del 09.03.2017, protocollato il 10.03.2017, l'odierno ricorrente chiedeva annullarsi il verbale impugnato in ragione della palese illegittimità dello stesso, in quanto nel luogo dell'accertamento della violazione non era presente la segnaletica orizzontale ed il veicolo era parcheggiato prima della segnaletica verticale del divieto di sosta, solamente in prossimità dello stesso, e più precisamente perché:

"nel luogo dove sostava la propria autovettura la segnaletica orizzontale non era visibile e il proprio mezzo era comunque posizionato prima del segnale di divieto di sosta verticale".

Tuttavia ad oggi, la predetta istanza in autotutela non ha avuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.

Ciò premesso in fatto, con il presente atto s'intende contestare il verbale elevato per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DELLE AREE DI PARCHEGGIO ADIBITE AL CARICO/SCARICO ER ACQUISTI URGENTI IN FARMACIA

Secondo quanto emerge dal parere ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti l'ordinanza sindacale che riserva posti auto per il carico/scarico di merci davanti alle Farmacia non è legittima. Questo perché non sussiste una condizione di preminente interesse pubblico. Ed infatti lo stesso Ministero precisa che le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta sono solo quelle indicate dall'art. 7 del CDS. Il testo del citato parere recita: *"le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta sono quelle indicate esclusivamente dall'art. 7, comma 1, lettera d), del codice della strada. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta e delimitarli con segnaletica di colore giallo. Sempre in base all'art. 7, comma 1, del codice della strada il sindaco può con ordinanza prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e scarico cose. A parere di*

questo ufficio non è possibile istituire una zona di carico/scarico per "acquisti urgenti in farmacia". Si ritiene infatti che l'istituzione di un'area di carico/scarico di merci può essere consentito se sussiste una condizione preminente di interesse pubblico, che configuri il soddisfacimento di un pubblico interesse e non esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale. Lo stesso dicasi per gli spazi riservati agli esercenti dei pubblici esercizi, ai clienti delle varie attività economiche, ai condomini, al personale delle pubbliche amministrazioni. per tutte queste categorie non risulta possibile riservare stalli di sosta tramite ordinanza sindacale e ancora meno tramite autodeterminazione dei privati?.

Sulla scorta di quanto dedotto e sostenuto, si contesta la legittimità dell'ordinanza sindacale n. 104 emanata dal Comune di Misilmeri il 04.11.2008, e per l'effetto si impugna la legittimità della segnaletica verticale e, di conseguenza, l'illegittimità del verbale n. 64P/2017/V pr. 34/2017 oggetto della presente impugnazione.

2. NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE

Senza che ciò costituisca recesso dalle precedenti considerazioni, anche se Codesto Giudicante volesse conferire legittimità all'ordinanza richiamata, il verbale di contestazione impugnato dovrà comunque ritenersi illegittimo, e dunque andrà dichiarato nullo in ragione del fatto che la predetta infrazione non si è mai verificata. A tal fine occorre precisare che:

1. L'autovettura del ricorrente, come emerge dalle riproduzioni fotografiche (cfr. doc. 3), era posteggiata **prima** del predetto segnale verticale di sosta vietata. La normativa in tema di segnaletica verticale è chiara in tal senso, prevedendo infatti che è dal segnale che andranno considerati i posti eventualmente riservati; ciò è di semplice intuizione, anche avuto riguardo alla posizione della Farmacia. Così, l'autovettura del sig. Di Fede era regolarmente posteggiata, non avendo lo stesso quindi compiuto alcuna violazione;
2. Il segnale verticale che riconosce n. 2 posti auto riservati alla Farmacia non è accompagnato dalle relative strisce gialle. Come si avrà modo di vedere nelle foto che si offrono in produzione, non vi è alcuna striscia gialla, intesa quale segnale orizzontale. Tali strisce erano presenti fino a qualche tempo fa (oggi, sono completamente invisibili) e superavano il segnale verticale, invadendo la

carreggiata che invece era ed è destinata alla pubblica sosta. Oggi, si può serenamente affermare che, non solo tale strisce non erano visibili ma che (specie) quella che superava il prescritto divieto era certamente illegittima. Era proprio in quella porzione di carreggiata che si inseriva l'autovettura del ricorrente la quale, lo si ripete, era dunque legittimamente posteggiata.

2. **A ciò si aggiunga che il giorno successivo all'accertamento della violazione oggetto della presente controversia, il Comune di Misilmeri è intervenuto sul luogo, provvedendo al rifacimento delle strisce gialle e, come la legge prescrive, facendo partire i posti riservati dal segnale verticale (direzione farmacia, per intenderci, direzione Piazza Comitato).** A conferma di quanto detto si offrono riproduzioni fotografiche attestante la nuova situazione (cfr. doc. 4)

Con riferimento al motivo n. 2.1. l'art. 39 del CDS che disciplina la segnaletica verticale dispone che: *"I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione"*.

Ebbene, nel predetto segnale non risultano indicati né l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada né le informazioni relative alla fabbricazione del segnale stradale.

Con riferimento al motivo 2.2. del presente ricorso si evidenzia che la segnaletica orizzontale, secondo il combinato disposto dell'art. 40 e 137 del CdS, prevede che: *"Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali*

da renderli **visibili** sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti: a) bianco, b) giallo, c) azzurro, d) giallo alternato con il nero. **I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari**".

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

Relativamente al *fumus boni juris* si rinvia a tutti i motivi esposti nel presente atto. Relativamente al *periculum in mora* si rileva che il pagamento del suddetto verbale inciderebbe sulle condizioni economiche del ricorrente, che ha già dovuto anticipare le spese di giustizia.

Si chiede quindi al Giudice, di provvedere, con ordinanza, alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento o, in alternativa, di disporre la sospensione con decreto pronunciato fuori udienza e di confermarlo entro la prima udienza di comparizione.

Tanto dedotto e rilevato, con riserva di ulteriori argomentazioni difensive anche in esito alle eventuali difese della convenuta P.A., allo stato si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia questo Ill.mo Giudice di Pace fissata l'udienza di comparizione delle parti:

- ✓ preliminarmente, **sospendere** l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- ✓ nel merito, **accogliere** il presente ricorso e **ritenere e dichiarare** il verbale di contestazione impugnato illegittimo, invalido, nullo ed inefficace per i motivi di cui in narrativa, con conseguente pronuncia di annullamento dello stesso e delle relative sanzioni, principali ed accessorie, pecuniarie e non pecuniarie;
- ✓ **dichiarare**, altresì, la nullità ed illegittimità di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato in via principale, con tutte le conseguenze di legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Per gli artt. 133, 134, 136, 170, 176 e 183 c.p.c., si dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e gli atti del procedimento anche al seguente indirizzo di p.e.c.: danilo.spallino@pec.it – fax. 091/526418

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:

1. ammettersi prova per testi con i signori Daniele Librizzi, Isp. Lo Dico Paolo Francesco e Isp. Bruno Lorenza, sul seguente capitolato premessa la formula "vero è che":
 1. "riconosco le foto (doc. 3) che mi vengono esibite e posso dire che quel giorno era il 23.01.2017 alle ore 09:45 circa"
 2. "riconosco le foto (doc. 4) che mi vengono esibite come il nuovo stato dei luoghi"
2. ordinare all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
3. richiedere d'ufficio all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo;
4. disporre d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ogni altro mezzo di prova ritenuto necessario per la decisione della causa.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) si dichiara che il valore della presente causa è di Euro 46,90 ed il contributo unificato è pari ad €. 43,00.

Salvis iuribus.

Palermo, 05.04.2017

(Avv. Danilo Spallino)


PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto **Di Fede Gaspare** nato a Misilmeri (Pa) il 16.03.1959 (C.F. DFD GPR 59C16 F246 N) ed ivi residente in viale Europa n. 560, nomino a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di cui al su esteso atto, in ogni sua fase, stato e grado, l'Avv. Danilo Spallino del Foro di Palermo con studio professionale a Palermo in Via E. Restivo, 82 (Fax: 091/526418, Pec: danilo.spallino@pec.it) presso il quale eleggo domicilio, conferendo al medesimo ogni facoltà prevista dalla legge, ed espressamente quella di conciliare, transigere, farsi sostituire, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, riassumere e proseguire il processo, chiamare terzi in giudizio, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Autorizzo lo stesso al trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, dichiarando di avere ricevuto specifica informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione/conciliazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.


Palermo, 03.04.2017

Ing. Di Fede Gaspare



Per autentica

(Avv. Danilo Spallino)





0200 1122/17

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI
TERMINI IMERESE
Decreto di fissazione dell'udienza di comparizione

Letto il ricorso che precede n. R.G.624/17

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n.150 /11

Il giudice di pace dott. Bernarda Monaco, rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia del verbale in via cautelare, inaudita altera parte, non ricorrendone i presupposti di legge;

FISSA

Per la decisione sulla chiesta sospensiva nel contraddittorio delle parti nonché per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 06.06.17 ore 09,00

Fa obbligo all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima di detta udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione e notificazione della violazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente e al Comune di Misilmeri
Termini Imerese 11.04.17

Il Giudice di Pace
Dott. Bernarda Monaco

Depositato in cancelleria il

4/05/17

Sentenza N. 412/17
Ruol. Gen. N. 633/17
Causa N. 938/17
Reg. N. _____

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dott.ssa Bernarda Monaco, ha emesso la seguente

COMUNE DI MISILMERI	
★	20 LUG. 2017 ★
PROT. N. 29972	CAT. _____
PASC. _____	RISP. _____

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 633/17 del Ruolo Generale degli Affari Civili vertente

T R A

DI FEDE GASPARE (CF DFD GPR 59C16 F 246 N)

Elett.te dom.to in Palermo via E. Restivo n. 82 presso lo studio del suo difensore e procuratore avv. Daniele Spallino

- ricorrente

E

COMUNE DI MISILMERI

- resistente

Oggetto: opposizione a verbale di accertamento n. 64P/2017/V pr.34/2017 elevato dalla Polizia Stradale il 23.01.17

Conclusioni per la ricorrente come in atti

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato tempestivamente Di Fede Gaspare, proponeva opposizione avverso il verbale indicato in epigrafe

elevato ex art. 7 /1-14 CDS per aver sostato in atrea riservata a farmacia.

A sostegno della proposta opposizione il ricorrente deduceva l'illegittimità della istituzione di arre di parcheggio destinate alle farmacie chiedendo, in via incidentale, il sindacato di legittimità della ordinanza istitutiva dello stallo; la infondatezza dell'accertamento atteso che il veicolo era parcheggiato al di fuori dell'area riservata alla sosta della clientela della farmacia; la illegittimità del segnale verticale di sosta per mancanza dei prescritti requisiti di formato ed attestazione dell'ente proprietario della strada;

Rappresentava, altresì di aver provveduto ad inoltrare istanza di annullamento in autotutela al Comune rimasta priva di riscontro.

A seguito della notifica del decreto di fissazione d'udienza, l'amministrazione opposta provvedeva a depositare gli atti relativi al procedimento sanzionatorio con allegati scritti difensivi.

All'udienza del 20.06.17 il ricorrente chiedeva che la causa venisse posta in decisione ed il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione di cui veniva data lettura al termine dell'udienza.

Motivi della decisione.

La proposta opposizione risulta meritevole di accoglimento.

Ed invero, in ordine alla fattispecie che qui interessa il ~~Ministero dei~~ **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI** ha reso in data 13/12/2011 un condivisibile parere che di seguito si riporta: "Le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta

sono quelle indicate esclusivamente dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Per tali categorie, inoltre, è prevista l'eccezione permanente al divieto di sosta, come previsto dall'art.120, comma 2, del Regolamento di Esecuzione. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta e delimitarli con segnaletica di colore giallo.

Sempre in base all'art. 7, comma 1, del Codice della Strada il sindaco può con ordinanza prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e scarico cose. A parere di questo ufficio non è possibile istituire una zona di carico/scarico per "acquisti urgenti in farmacia". Si ritiene infatti che l'istituzione di un'area di carico/scarico di merci può essere consentito se sussiste una condizione preminente di interesse pubblico, che configuri il soddisfacimento di un pubblico interesse e non esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale. Lo stesso dicasi per gli spazi riservati agli esercenti dei pubblici esercizi, ai clienti delle varie attività economiche, ai condomini, al personale delle pubbliche amministrazioni. Per tutte queste categorie non risulta possibile riservare stalli di sosta tramite ordinanza sindacale e ancora meno tramite autodeterminazione dei privati.

In merito alla legge n.122 del 24 marzo 1989, l'art. 9, comma 4 si riferisce a specifiche procedure per la concessione e la realizzazione di parcheggi pertinenziali nell'ambito dei programmi urbani dei

parcheeggi e non si riferiscono alla riserva di stalli di sosta per specifiche categorie”.

Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di accertamento non è dato comprendere se la riserva dell'area sia stata disposta a tutela di un preminente interesse pubblico: la dicitura “area riservata alla farmacia” appare, infatti, eccessivamente generica (l'acquisto di uno spazzolino da denti, ad esempio, rientra tra i possibili acquisti di un cliente di farmacia ma, certamente, non risponde ad alcun interesse pubblico).

Pertanto, attesi i noti criteri di riparto della prova in tema di opposizione a sanzione, il verbale deve essere annullato, non avendo la PA fornito utili indicazioni onde dedurre la legittima istituzione dell'area di parcheggio riservata alla farmacia.

Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 350,00 (comprensivi di contributo unificato) oltre rimborso spese al 15%, CPA ed Iva.. Con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P. Q. M.

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento n. 64P/2017/V pr.34/2017 elevato dalla Polizia Stradale il 23.01.17



Condanna il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 350,00 (comprensivi di contributo unificato) oltre rimborso spese al 15%, CPA ed Iva.. Con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Danilo Spallino.



Così deciso in Termini Imerese il 20.06.17.

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Bernarda Monaco



UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI PROTESTI
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Posteitaliane

18.07.2017
Euro 007.

43104 90018 TERMINI IMERESE (PA)

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 6343 del Cronol. Penale

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Racc. A.R. n.

AVVERTENZE
(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con
lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè
non minore di 14 anni o non palesemente incapace.
In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle sud-
dette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno
presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al de-
positario e avviso di rice-

AG
Mod. 0421 (ES. INSEI)
EP01/19/02 - S1 (D)



76768333114-4

TE con tutte le annotazioni richieste nel plico. Il plico, in
cauzione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico,
invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione,
dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione
"non ritirato entro il termine di 180 giorni".

COMUNE DI MISILMER

VIA CORRADO 1000

90036

MISILMER


(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI
CHE NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI. DI
METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO. AL
PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA ED A
TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI
CONCORRERVI QUANDO NE SIANO LEGALMENTE
RICHIESTI.

SPEDIZIONE ESECUTIVA, CONFORME ALL'
ORIGINALE, CHE SI RILASCIA A RICHIESTA
DELL'AVV. Daniela Spallino
PER av. Daniela Spallino
TERMINI IMERESE. 13 LUG 2017

IL CANCELLIERE
#6 DR.SSA A. CORSO

Riscossi diritti per euro esente
applicati sulla richiesta



COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

P

Reg. 0/2017 Modello A

Cron.6343 - 1/1

Richiedente SPALLINO AVV. DANILO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 767683331144 , ai sensi dell'art. 149 c.p.c dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

Oggi, 18/07/2017

L'Ufficiale Giudiziario RUSSO MARIALUISA

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 7,95
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

Data rich. 13/07/17
Funz. Unep/Uff. Giud.



Avv. Danilo Spallino

P.zza Principe di Camporeale, 64 – 90138 Palermo (PA)
C/o Studio Legale Avv. Gioacchino Genchi
Fax: 091/526418 – Cell: 339.5239096
daniilo.spallino@gmail.com – daniilo.spallino@pec.it

ATTO DI PRECETTO

L' Avv. Danilo Spallino CF: SPLDNL85B18G273E) del Foro di Palermo, con studio in P.zza Principe di Camporeale, 64, con riferimento alla sentenza n. 412/2017 emessa nell'ambito del procedimento civile instaurato dinnanzi il Giudice di Pace di Termini Imerese avente R.G. 633/2017 – in proprio quale difensore dichiarato antistatario - il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: daniilo.spallino@pec.it o al seguente numero di fax: 091520614

premette che

con titolo esecutivo costituito da:

Sentenza n. 412 del 20 giugno 2017 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese (munita della formula esecutiva rilasciata il 13 luglio 2017), nella persona della Dott.ssa Bernarda Monaco, nell'ambito della causa civile avente R.G.633/17 con riguardo al procedimento instaurato per conto e nell'interesse del Sig. Gaspare Di Fede (*ut supra* generalizzato) per l'annullamento del verbale di accertamento n. 64P/2017/V pr. 34/2017 elevato dalla Polizia Locale il 23 gennaio 2017 con la quale il giudice, accogliendo le richieste formulate dal ricorrente ha condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 350,00 (oltre IVA se prevista, CPA e rimborso delle spese forfettarie pari al 15%) per un totale di € 410,17 da distrarsi in favore di questo difensore (come indicato in sentenza);

- ❖ il giorno 20 luglio 2017 a mezzo Ufficiale Giudiziario è stata notificata la predetta sentenza, munita della formula esecutiva;
- ❖ il giorno 17 novembre 2017 è spirato il termine di cui all'**art. 14 del d.l. n. 669/1996**, convertito, con modificazioni, nella l. n. 30/1997 considerato che la sentenza *de qua* è stata notificata all'amministrazione soccombente il 20 luglio 2017, e cioè ben oltre 120 giorni dalla data odierna;
- ❖ in data 15 novembre 2017 è stata inviata al Comune una pec contenente l'ultimo sollecito per il pagamento di quanto dovuto in forza del titolo esecutivo notificato (e ciò al fine di evitare un dispendio immotivato delle garanzie patrimoniali pubbliche);
- ❖ ad oggi la parte debitrice non ha provveduto a corrispondere al creditore istante il dovuto quantificato in € 410,17 (Euro quattrocentodieci/17) e che pertanto si rende necessario procedere esecutivamente;

* * * * *

Tutto ciò premesso, l'istante come sopra rappresentato e domiciliato

INTIMA e FA PRECETTO

al **Comune Di Misilmeri** (P.IVA: 86000450824) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale a Misilmeri (PA) in Piazza Comitato 1860 n.26, ai seguenti indirizzi PEC, per quanto di competenza:

- sindaco@pec.comune.misilmeri.pa.it ;
- affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it ;
- polizialocale@pec.comune.misilmeri.pa.it ;

di pagare entro **10 gg.** dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

	Compenso	Spese esenti	Spese non esenti
Spese legali liquidate in decreto:	€ 307,00	€ 43,00	-
Competenze atto di precetto:	€ 243,00		
Totali:	€ 550,00	€ 43,00	-
Spese generali (15% sul compenso totale):			€ 82,50
Cassa Avvocati (4% su compenso e spese generali):			€ 25,30
Totale competenze legali + spese e accessori:			€ 700,80

e così per complessivi **€ 700,80** (Euro settecento/80) oltre alle spese di notifica del presente atto (se presenti), imposta di registro nella misura che verrà liquidata nonché le successive spese occorrente.

Con avvertimento e diffida che in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge, anche con le forme del pignoramento presso terzi.

Avverte la parte debitrice che, ex art. 480, comma 2 c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore.

Palermo, 28/11/2017

F.to Digitalmente Avv. Danilo Spallino

Firmato digitalmente da

DANILO SPALLINO

T = AVVOCATO

SerialNumber = IT:SPLDNL85B18G273E

e-mail = danilo.spallino@gmail.com

C = IT

Signature date and time: 2017/11/29 19:13:24

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Danilo Spallino**, codice fiscale: **SPLDNL85B18G273E**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., in proprio,

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione l'allegato **20171128_Atto di precetto c Comune di Misilmeri - rif. sent. n.412-2017 Gdp Termini Imerese.pdf**, documento redatto in proprio contenente Atto di precetto per il pagamento delle spese liquidate dal Giudice di Pace di Termini Imerese nella sentenza n. 412 del 20 giugno 2017. ai seguenti destinatari:

Comune Di Misilmeri (Sindaco P.T.) (Cod. Fisc.: 86000450824)
all'indirizzo di posta elettronica certificata
sindaco@pec.comune.misilmeri.pa.it estratto dal registro delle pubbliche
amministrazioni,

Comune Di Misilmeri (Affari Generali) (Cod. Fisc.: 86000450824)
all'indirizzo di posta elettronica certificata
affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it estratto dal registro delle
pubbliche amministrazioni e

Comune Di Misilmeri (Polizia Locale) (Cod. Fisc.: 86000450824)
all'indirizzo di posta elettronica certificata
polizialocale@pec.comune.misilmeri.pa.it estratto dal registro delle
pubbliche amministrazioni.

Palermo, 28/11/2017

Firmato digitalmente da **Avv. Danilo Spallino**

Firmato digitalmente da

DANILO SPALLINO

T = AVVOCATO

SerialNumber = IT:SPLDNL85B18G273E

e-mail = danilo.spallino@gmail.com

C = IT

Signature date and time: 2017/11/29 19:12:01

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI PENALI
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Posteitaliane

18.07.2017 12.48
 Euro 007.95

100767683331144 90036

43104 90018 TERMINI IMERESE (PA)

01012531

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 6343 del Cronol. Ab Stabile
Penale

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Racc. A.R. n. _____

AVVERTENZE


(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)
 Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace.

In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il piego deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario e avviso di ricezione.

In caso di assenza o di assenza pregressa o imprevista, deve essere contenuta e notificata e del numero cronologico di sinistra della lettera raccomandata **CEVIMENTO AL MITTENTE**

con tutte le annotazioni richieste, spazio, e l'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il piego, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".

AG



76768333114-4

COMUNE DI MISILMERI

PIAZZA COMITATO 1860,26

90036

MISILMERI

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 568

COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

P

Reg. 0/2017 Modello A

Cron.6343 - 1/1

Richiedente SPALLINO AVV. DANILO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 767683331144, ai sensi dell'art. 149 c.p.c dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

Oggi, 18/07/2017

L'Ufficiale Giudiziario RUSSO MARIALUISA

SPECIFICA	
Dritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 7,95
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

Data rich. 13/07/17
 Funz. Unep/Uff. Giud.

Incollare senza ritardare

Sentenza N	412/17
Rec. Gen N	633/17
Gen N	638/17
Reg N	

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dott.ssa Bernarda Monaco, ha emesso la seguente

COMUNE DI MISILMERI	
★	20 LUG. 2017
PROT. N. 2972	CAT.
PASC.	RISP.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 633/17 del Ruolo Generale degli Affari Civili vertente

T R A

DI FEDE GASPARE (CF DFD GPR 59C16 F 246 N)

Elett.te dom.to in Palermo via E. Restivo n. 82 presso lo studio del suo difensore e procuratore avv. Daniele Spallino

- ricorrente

E

COMUNE DI MISILMERI

- resistente

Oggetto: opposizione a verbale di accertamento n. 64P/2017/V pr.34/2017 elevato dalla Polizia Stradale il 23.01.17

Conclusioni per la ricorrente come in atti

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato tempestivamente Di Fede Gaspare, proponeva opposizione avverso il verbale indicato in epigrafe

elevato ex art. 7 /1-14 CDS per aver sostato in atrea riservata a farmacia.

A sostegno della proposta opposizione il ricorrente deduceva l'illegittimità della istituzione di arre di parcheggio destinate alle farmacie chiedendo, in via incidentale, il sindacato di legittimità della ordinanza istitutiva dello stallo; la infondatezza dell'accertamento atteso che il veicolo era parcheggiato al di fuori dell'area riservata alla sosta della clientela della farmacia; la illegittimità del segnale verticale di sosta per mancanza dei prescritti requisiti di formato ed attestazione dell'ente proprietario della strada;

Rappresentava, altresì di aver provveduto ad inoltrare istanza di annullamento in autotutela al Comune rimasta priva di riscontro.

A seguito della notifica del decreto di fissazione d'udienza, l'amministrazione opposta provvedeva a depositare gli atti relativi al procedimento sanzionatorio con allegati scritti difensivi.

All'udienza del 20.06.17 il ricorrente chiedeva che la causa venisse posta in decisione ed il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione di cui veniva data lettura al termine dell'udienza.

Motivi della decisione.

La proposta opposizione risulta meritevole di accoglimento.

Ed invero, in ordine alla fattispecie che qui interessa il ~~Ministero dei~~ **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI** ha reso in data 13/12/2011 un condivisibile parere che di seguito si riporta: "Le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta

sono quelle indicate esclusivamente dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Per tali categorie, inoltre, è prevista l'eccezione permanente al divieto di sosta, come previsto dall'art.120, comma 2, del Regolamento di Esecuzione. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta e delimitarli con segnaletica di colore giallo.

Sempre in base all'art. 7, comma 1, del Codice della Strada il sindaco può con ordinanza prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e scarico cose. A parere di questo ufficio non è possibile istituire una zona di carico/scarico per "acquisti urgenti in farmacia". Si ritiene infatti che l'istituzione di un'area di carico/scarico di merci può essere consentito se sussiste una condizione preminente di interesse pubblico, che configuri il soddisfacimento di un pubblico interesse e non esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale. Lo stesso dicasi per gli spazi riservati agli esercenti dei pubblici esercizi, ai clienti delle varie attività economiche, ai condomini, al personale delle pubbliche amministrazioni. Per tutte queste categorie non risulta possibile riservare stalli di sosta tramite ordinanza sindacale e ancora meno tramite autodeterminazione dei privati.

In merito alla legge n.122 del 24 marzo 1989, l'art. 9, comma 4 si riferisce a specifiche procedure per la concessione e la realizzazione di parcheggi pertinenziali nell'ambito dei programmi urbani dei

parcheeggi e non si riferiscono alla riserva di stalli di sosta per specifiche categorie”.

Nel caso in esame, dalla lettura del verbale di accertamento non è dato comprendere se la riserva dell'area sia stata disposta a tutela di un preminente interesse pubblico: la dicitura “area riservata alla farmacia” appare, infatti, eccessivamente generica (l'acquisto di uno spazzolino da denti, ad esempio, rientra tra i possibili acquisti di un cliente di farmacia ma, certamente, non risponde ad alcun interesse pubblico).

Pertanto, attesi i noti criteri di riparto della prova in tema di opposizione a sanzione, il verbale deve essere annullato, non avendo la PA fornito utili indicazioni onde dedurre la legittima istituzione dell'area di parcheggio riservata alla farmacia.

Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 350,00 (comprensivi di contributo unificato) oltre rimborso spese al 15%, CPA ed Iva.. Con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P. Q. M.



Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento n. 64P/2017/V pr.34/2017 elevato dalla Polizia Stradale il 23.01.17

Condanna il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 350,00 (comprensivi di contributo unificato) oltre rimborso spese al 15%, CPA ed Iva.. Con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Danilo Spallino.

Così deciso in Termini Imerese il 20.06.17.

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Bernarda Monaco



UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI POSTALI **Posteitaliane**
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Posteitaliane

18.07.2017
Euro 007.9

196767683331144 90036



43104 90018 TERMINI IMERESE (PA)

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 6343 del Cronol. Ab Penale

UFFICIALE GIUDIZIARIO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Racc. A.R. n. _____

AVVERTENZE
(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace.
In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso di rice-

AG
Mod. 04211 (EX. 04217)
E-POSTALNEWS - 51 (DT)



76768333114-4

o di assenza presso o im-
deve conte-
notifica e del
numero cro-
sinistra della
attera racc.ta
CEVIMENTO
AL MITTEN-
pazio, e l'indi-

TE con tutte le annotazioni richieste non es-
cazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico,
invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione,
dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione
"non ritirato entro il termine di 180 giorni".

COMUNE DI MISILMER

VIA CORICATO 1000

PO 36

MISILMER
(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI
CHE NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI DI
METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO. AL
PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA ED A
TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI
CONCORRERVI QUANDO NE SIANO LEGALMENTE
RICHIESTI.

SPEDIZIONE ESECUTIVA, CONFORME ALL'
ORIGINALE. CHE SI RILASCI A RICHIESTA
DELL'AVV. Daniela Spallino
PER av. Daniela Spallino
TERMINI IMERESE. 13 LUG. 2017

IL CANCELLIERE
Hb DR.SSA A. CORSO

Riscossi diritti per euro esente
applicati sulla richiesta



Copia conforme all'originale
Termini Imerese 13 LUG. 2017
(DR.SSA A. CORSO)

COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

P

Reg. 0/2017 Modello A

Cron.6343 - 1/1

Richiedente SPALLINO AVV. DANILO

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 767683331144 , ai sensi dell'art. 149 c.p.c dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

Oggi, 18/07/2017

L'Ufficiale Giudiziario RUSSO MARIALUISA

SPECIFICA	
Dritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 7,95
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

Data nch. 13/07/17
Funz.Unep/Uff.Giud.



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE I Piazza Europa, 6 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. DANILO SPALLINO
VIA E. RESTIVO N. 82
PALERMO

08/05/2017
875

COMUNE DI MISILMERI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **633/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **MONACO BERNARDA**

Data e ora prossima udienza: **06/06/2017 09:00**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale **DI FEDE GASPARE**

Difeso da:
DANILO SPALLINO

Resistente Principale **COMUNE DI MISILMERI**

Difeso da:

DN 20/05/2017 on p.co

Termini Imerese 04/05/2017

IL CANCELLIERE



Avv. Danilo Spallino

Studio Legale Avv. S. Mango
Via Empedocle Restivo, 82, 90144 Palermo (PA)
Tel: 091/517344 - Fax: 091/526418 - Cell: 339/5239096
P.e.c.: danilo.spallino@pec.it - Email: danilo.spallino@gmail.com

GIUDICE DI PACE CIVILE DI TERMINI IMERESE

(Ricorso ex. Art. 204bis c.d.s. e art. 7 d.lgs n. 150/2011)

* * * * *

Per il signor **Di Fede Gaspare** nato a Misilmeri (Pa) il 16.03.1959 (C.F. DFD GPR 59C16 F246 N) ed ivi residente in viale Europa n. 560, elettivamente domiciliato in Palermo, in Via Empedocle Restivo, n.82 presso lo studio dell'Avv. Danilo Spallino (Cod. Fisc. SPLDNL85B18G273E, Fax: 091/526418, Pec: danilo.spallino@pec.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

[RICORRENTE]

CONTRO

Il Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Cod. Fisc. 86000450824 con sede in Misilmeri in Piazza Comitato 1860 n. 26, 90036 Palermo (PA)

[RESISTENTE]

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

Del verbale di contestazione n. **64P/2017/V pr. 34/2017** (cfr. doc. 1) elevato dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Misilmeri e di qualsiasi altro atto ad esso presupposto e consequenziale che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

FATTO

1. In data 23.01.2017 alle ore 09:45 circa, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale in forza presso il Comune di Misilmeri, in occasione di operazioni di ordinario controllo della circolazione stradale, elevavano all'odierno ricorrente (n.q. di proprietario dell'autovettura modello Alfa Romeo targata DM 374 AB) il verbale di contestazione oggetto della presente impugnazione, in quanto

sostenevano violarsi l'art. 7/1,14 del CDS poiché "sostava in area riservata a farmacia".

2. Il predetto verbale veniva notificato e ricevuto dal ricorrente il successivo 08.03.2017.

3. Con istanza in autotutela (cfr. doc. 2) del 09.03.2017, protocollato il 10.03.2017, l'odierno ricorrente chiedeva annullarsi il verbale impugnato in ragione della palese illegittimità dello stesso, in quanto nel luogo dell'accertamento della violazione non era presente la segnaletica orizzontale ed il veicolo era parcheggiato prima della segnaletica verticale del divieto di sosta, solamente in prossimità dello stesso, e più precisamente perché:

"nel luogo dove sostava la propria autovettura la segnaletica orizzontale non era visibile e il proprio mezzo era comunque posizionato prima del segnale di divieto di sosta verticale".

Tuttavia ad oggi, la predetta istanza in autotutela non ha avuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.

Ciò premesso in fatto, con il presente atto s'intende contestare il verbale elevato per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA' DELLE AREE DI PARCHEGGIO ADIBITE AL CARICO/SCARICO E ACQUISTI URGENTI IN FARMACIA

Secondo quanto emerge dal parere ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti l'ordinanza sindacale che riserva posti auto per il carico/scarico di merci davanti alle Farmacia non è legittima. Questo perché non sussiste una condizione di preminente interesse pubblico. Ed infatti lo stesso Ministero precisa che le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta sono solo quelle indicate dall'art. 7 del CDS. Il testo del citato parere recita: *"le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta sono quelle indicate esclusivamente dall'art. 7, comma 1, lettera d), del codice della strada. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta e delimitarli con segnaletica di colore giallo. Sempre in base all'art. 7, comma 1, del codice della strada il sindaco può con ordinanza prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e scarico cose. A parere di*

questo ufficio non è possibile istituire una zona di carico/scarico per "acquisti urgenti in farmacia". Si ritiene infatti che l'istituzione di un'area di carico/scarico di merci può essere consentito se sussiste una condizione preminente di interesse pubblico, che configuri il soddisfacimento di un pubblico interesse e non esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale. Lo stesso dicasi per gli spazi riservati agli esercenti dei pubblici esercizi, ai clienti delle varie attività economiche, ai condomini, al personale delle pubbliche amministrazioni. per tutte queste categorie non risulta possibile riservare stalli di sosta tramite ordinanza sindacale e ancora meno tramite autodeterminazione dei privati".

Sulla scorta di quanto dedotto e sostenuto, si contesta la legittimità dell'ordinanza sindacale n. 104 emanata dal Comune di Misilmeri il 04.11.2008, e per l'effetto si impugna la legittimità della segnaletica verticale e, di conseguenza, l'illegittimità del verbale n. 64P/2017/V pr. 34/2017 oggetto della presente impugnazione.

2. NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE

Senza che ciò costituisca recesso dalle precedenti considerazioni, anche se Codesto Giudicante volesse conferire legittimità all'ordinanza richiamata, il verbale di contestazione impugnato dovrà comunque ritenersi illegittimo, e dunque andrà dichiarato nullo in ragione del fatto che la predetta infrazione non si è mai verificata. A tal fine occorre precisare che:

1. L'autovettura del ricorrente, come emerge dalle riproduzioni fotografiche (cfr. doc. 3), era posteggiata **prima** del predetto segnale verticale di sosta vietata. La normativa in tema di segnaletica verticale è chiara in tal senso, prevedendo infatti che è dal segnale che andranno considerati i posti eventualmente riservati; ciò è di semplice intuizione, anche avuto riguardo alla posizione della Farmacia. Così, l'autovettura del sig. Di Fede era regolarmente posteggiata, non avendo lo stesso quindi compiuto alcuna violazione;
2. Il segnale verticale che riconosce n. 2 posti auto riservati alla Farmacia non è accompagnato dalle relative strisce gialle. Come si avrà modo di vedere nelle foto che si offrono in produzione, non vi è alcuna striscia gialla, intesa quale segnale orizzontale. Tali strisce erano presenti fino a qualche tempo fa (oggi, sono completamente invisibili) e superavano il segnale verticale, invadendo la

carreggiata che invece era ed è destinata alla pubblica sosta. Oggi, si può serenamente affermare che, non solo tale strisce non erano visibili ma che (specie) quella che superava il prescritto divieto era certamente illegittima. Era proprio in quella porzione di carreggiata che si inseriva l'autovettura del ricorrente la quale, lo si ripete, era dunque legittimamente posteggiata.

2. **A ciò si aggiunga che il giorno successivo all'accertamento della violazione oggetto della presente controversia, il Comune di Misilmeri è intervenuto sul luogo, provvedendo al rifacimento delle strisce gialle e, come la legge prescrive, facendo partire i posti riservati dal segnale verticale (direzione farmacia, per intenderci, direzione Piazza Comitato).** A conferma di quanto detto si offrono riproduzioni fotografiche attestante la nuova situazione (cfr. doc. 4)

Con riferimento al motivo n. 2.1. l'art. 39 del CDS che disciplina la segnaletica verticale dispone che: *"I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione".*

Ebbene, nel predetto segnale non risultano indicati né l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada né le informazioni relative alla fabbricazione del segnale stradale.

Con riferimento al motivo 2.2. del presente ricorso si evidenzia che la segnaletica orizzontale, secondo il combinato disposto dell'art. 40 e 137 del CdS, prevede che: *"Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali*

da renderli **visibili** sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti: a) bianco, b) giallo, c) azzurro, d) giallo alternato con il nero. **I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari**".

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

Relativamente al *fumus boni juris* si rinvia a tutti i motivi esposti nel presente atto. Relativamente al *periculum in mora* si rileva che il pagamento del suddetto verbale inciderebbe sulle condizioni economiche del ricorrente, che ha già dovuto anticipare le spese di giustizia.

Si chiede quindi al Giudice, di provvedere, con ordinanza, alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento o, in alternativa, di disporre la sospensione con decreto pronunciato fuori udienza e di confermarlo entro la prima udienza di comparizione.

Tanto dedotto e rilevato, con riserva di ulteriori argomentazioni difensive anche in esito alle eventuali difese della convenuta P.A., allo stato si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia questo Ill.mo Giudice di Pace fissata l'udienza di comparizione delle parti:

- ✓ preliminarmente, **sospendere** l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- ✓ nel merito, **accogliere** il presente ricorso e **ritenere e dichiarare** il verbale di contestazione impugnato illegittimo, invalido, nullo ed inefficace per i motivi di cui in narrativa, con conseguente pronuncia di annullamento dello stesso e delle relative sanzioni, principali ed accessorie, pecuniarie e non pecuniarie;
- ✓ **dichiarare**, altresì, la nullità ed illegittimità di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato in via principale, con tutte le conseguenze di legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Per gli artt. 133, 134, 136, 170, 176 e 183 c.p.c., si dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e gli atti del procedimento anche al seguente indirizzo di p.e.c.: danilo.spallino@pec.it – fax. 091/526418

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:

1. ammettersi prova per testi con i signori Daniele Librizzi, Isp. Lo Dico Paolo Francesco e Isp. Bruno Lorenza, sul seguente capitolato premessa la formula "vero è che":
 1. "riconosco le foto (doc. 3) che mi vengono esibite e posso dire che quel giorno era il 23.01.2017 alle ore 09:45 circa"
 2. "riconosco le foto (doc. 4) che mi vengono esibite come il nuovo stato dei luoghi"
2. ordinare all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
3. richiedere d'ufficio all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo;
4. disporre d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., ogni altro mezzo di prova ritenuto necessario per la decisione della causa.

Al sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) si dichiara che il valore della presente causa è di Euro 46,90 ed il contributo unificato è pari ad €. 43,00.

Salvis iuribus.

Palermo, 05.04.2017

(Avv. Danilo Spallino)


INDICE DEI DOCUMENTI ALLEGATI

1. Originale Verbale N. 64P/2017/V pr. 34/2017;
2. Ricorso in autotutela;
3. Riproduzioni fotografiche relative alla data dell'asserita violazione;
4. Riproduzioni fotografiche successiva alla violazione;
5. Carta di circolazione.

Palermo, 05.04.2017

(Avv. Danilo Spallino)

Deposito in Cancelleria
Termini
L'Assistente Giudiziario
Rosalia Lo Coco
06 APR. 2017